

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
PULIZIA DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91, FINALIZZATI A
CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE –
BIENNIO 2021-2022**

L'anno duemila....., addì _____ del mese di _____, nella sede comunale.

Avanti di me Togna Dott.ssa Attilia, Segretario del Comune di Romentino, autorizzato ai sensi di legge a rogare contratti nell'interesse del Comune, senza assistenza dei testimoni per rinuncia espressa dalle parti e con il mio assenso, sono comparsi i signori:

- a) VARALLO Dott. Dario, nato a Novara il, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Socio-Demografica per conto ed in rappresentanza del Comune di Romentino, in virtù del decreto del Sindaco n. del, (in seguito denominato "stazione appaltante"), C.F. 00225920032;
- b) LA COOPERATIVA SOCIALE (di seguito denominata cooperativa), avente sede legale in Via n., P.I., iscritta all'Albo regionale con provvedimento n. delsez. B al n. nella persona del suo legale rappresentante nato a il residente a – Vian.,

abilitato alla sottoscrizione del presente atto - Codice Fiscale e P.IVA:

.....

Detti comparenti, della cui identità personale io sono certo, mi chiedono di far constare quanto segue:

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. ... del con la si è disposto atto di indirizzo in merito all'affidamento del Servizio di pulizia degli edifici comunali e delle strade centro urbano, per il Biennio 2021-2022, tramite convenzionamento con una Cooperativa sociale di tipo B che, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'articolo 4 della Legge 381/91, assista persone in situazione d'emarginazione e disadattamento sociale, offrendo loro possibilità svolgere attività lavorativa e di promozione umana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, con la quale è stato riapprovato Schema di Convenzione per gestione dei servizi di pulizia, Capitolato speciale d'appalto e il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)
- che con determinazione a contrattare n. ... del è stato avviato il procedimento per l'affidamento del Servizio stabilendo che la scelta della Cooperativa sociale di tipo B, cui affidare i servizi sopraindicati mediante convenzionamento previsto dall'art. 5 della Legge n. 381 del/91 e dalla L.R. 9/6/94, n. 18, avvenisse con procedura aperta riservata a Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/91 e smi, e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato, ai sensi dell'art. 37, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016,

per la gestione della procedura, alla Provincia di Novara quale Stazione Unica Appaltante, in base alla convenzione approvata e sottoscritta tra le parti, ai sensi dell'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014, per un importo complessivo presunto d'appalto per il biennio 2021-2022 di € 193.664 (I.V.A. 22% esclusa), così determinato: monte ore biennale 11.392 per una tariffa a base d'asta di € 17,00 + €. 1.200,00 (costi interferenziali non soggetto a ribasso) + I.V.A.22%;

- che a seguito della gara, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio n. in data, l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali e delle strade centro urbano, per il Biennio 2021-2022, è stato aggiudicato definitivamente alla Cooperativa sociale, avente sede legale in Via n., P.I., per un importo complessivo netto di **euro** così quantificato, (h. complessive biennali n. 11.392 x €. costo orario offerto = €. + €. 1.200,00, per oneri per la sicurezza annuali non soggetti a ribasso d'asta + IVA 22%;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

- che con l'affidamento alla cooperativa delle attività oggetto della convenzione l'Ente si propone il seguente obiettivo:
 - a) Reinserimento persone svantaggiate;**
- che la Cooperativa è oggetto di convenzionamento previo svolgimento di procedura di selezione idonea ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza e nel rispetto della determinazione dell'Autorità anticorruzione ANAC - n. 32 del 20 gennaio

2016, con quale sono state adottate le linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016;

- che permangono le condizioni per l'iscrizione all'albo regionale ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311- 37230 del 26 luglio 1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la Cooperativa svolge le seguenti attività:

-

compresa l'attività oggetto della presente convenzione e che la cooperativa è dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale consistente in: spazzatrice, lavapavimenti, aspirapolvere industriale oltre che attrezzature minute idonee alla buona esecuzione del servizio.

- che le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono il% del totale dei lavoratori utilizzati nella fornitura, per l'esecuzione della quale è previsto un monte ore annuale di cui ore lavorate dalle suindicate persone svantaggiate;
- che per le finalità di cui alla presente convenzione sono stati redatti in collaborazione con i competenti servizi n 1 progetto ai sensi del comma 3^a, art. 13, L.R. n. 18/94;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

L'Ente affida alla cooperativa sociale la fornitura dei servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come di seguito descritti:

- A. pulizia dei locali sede del Municipio di Via Chiodini n. 1, dei locali sede della Polizia Municipale in Via dei Conte Caccia n. 1/b, dei locali del pre e post scuola presso le Scuole Elementari, della Palestra presso le Scuole Medie ed eventuale pulizia straordinaria mensa presso le Scuole elementari, per un monte ore presunto stimato annuale complessivo di 1.301 ore annuali , come meglio dettagliato nell'allegato progetto;
- B. pulizia dei locali sede del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta", e la pulizia di alcune aree verdi, per un monte ore presunto stimato annuale complessivo di 598 ore annuali, come meglio dettagliato nell'allegato progetto;
- C. pulizia dell'Asilo Nido Comunale e del Consultorio di Via S. Ambrogio, per un monte ore presunto stimato annuale complessivo di 1.317 ore annuali, come meglio dettagliato nell'allegato progetto.
- D. di alcune strade del centro abitato e del servizio igienico posto in Piazza Bonomi, per un monte ore presunto stimato annuale complessivo di 2.494 ore annuali, come meglio dettagliato nell'allegato progetto;

Il monte ore complessivo annuo è stimato in via presuntiva in n. 5.696 ore

Il monte ore complessivo biennale è stimato in via presuntiva in n. 11.392 ore

Art. 2 Finalità, obiettivi e risultati attesi

- assistere persone in situazione d'emarginazione e di disadattamento sociale offrendo loro la possibilità di svolgere un'attività lavorativa che nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, consenta il loro recupero e reinserimento sociale;
- favorire comunque le opportunità di lavoro per le persone in situazioni svantaggiate.

Art. 3 Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

Nella fornitura sono impiegati n. lavoratori di cui n. persone svantaggiate che presteranno la loro opera secondo le seguenti modalità:

- ***vedi progetto allegato (da presentarsi a cura della Cooperativa)***

Oltre alla manodopera la Cooperativa fornirà le attrezzature tecniche e i prodotti di consumo necessari, che dovranno essere di prima qualità e tali comunque da non arrecare danni e nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, che la stessa Cooperativa avrà cura di portare a conoscenza del personale impiegato.

La Cooperativa dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese al rifornimento di carta igienica, di asciugamani di carta, di sapone liquido e di sacchi per l'immondizia, mentre rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per il consumo di acqua e di energia elettrica.

Art. 4 Personale

Alla convenzione é allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale (con regolare rapporto di lavoro), impegnato nella fornitura e in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

Le modalità per la sostituzione del personale, che deve possedere i medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi, sono le seguenti:

- personale reperibile in via prevalente all'interno della Cooperativa.
- I volontari impiegati a supporto sono n.; sono/non sono impiegati gli obiettori di coscienza.

Ogni sei mesi la Cooperativa trasmette, nel caso si verifichino variazioni, l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

Il personale impegnato dovrà obbligatoriamente indossare durante l'espletamento del servizio un camice/divisa pulita e in ordine con tesserino di identificazione, forniti a cura e spese della Cooperativa.

Art. 5 Responsabili tecnici e coordinatori delle attività

- Coordinatore Generale nella persona di
- Responsabile del Servizio nella persona di
- Responsabile della Sicurezza nella persona di

Art. 6 Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale.

In ottemperanza a quanto stabilito all'art.9, comma 2^a, della Legge 08.11.1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare il seguente contratto di lavoro: C.C.N.L. lavoratori delle Cooperative del settore socio sanitario, assistenziale ed inserimento lavorativo e delle Cooperative Sociali;

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio;
- a rendere edotti i suoi dipendenti dei rischi specifici connessi alla esecuzione della convenzione di pulizia;
- a portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione;
- a disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza cui sono tenuti per la protezione dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro opera nel pieno rispetto della vigente normativa ed in particolare del D.Lgs. 626/94 e della Legge n. 494/96. A tale riguardo, prende conoscenza che in taluni locali dove viene svolto il servizio di pulizia, esistono macchine ed apparecchiature di natura varia ed impianti tecnici con differenza di potenziale di lavoro che richiedono particolari cautele per l'espletamento del servizio stesso;
- a portare a conoscenza del proprio personale che l'Amministrazione Comunale è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e la Cooperativa stessa e non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione;
- ad assumere a suo carico esclusivo la più completa assoluta responsabilità civile e penale per i sinistri e per i danni in genere direttamente o indirettamente da essa o dai propri dipendenti o fornitori,

comunque causati o subiti ivi compresi i danni ed i sinistri causati da dipendenti o a cose dell'Amministrazione o di terzi in genere;

Art. 7 Lavoratori svantaggiati.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, é presente agli atti della cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta dell'Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

E' fatto obbligo alla cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

Art. 8 Verifiche periodiche e controlli.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ogni sei mesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art.7 e che sono preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica di cui trattasi secondo la seguente periodicità: sei mesi o su richiesta dell'Ente.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

I referenti dell'Ente incaricati del controllo e alla vigilanza sono il Responsabile dei Servizi Scolastici Togna Dott.ssa Attilia per i servizi di pulizia di cui alla lettera A del progetto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Riggio Arch. Elena per i servizi di pulizia di cui alla lettera B e D del progetto, il Responsabile dell'Asilo Nido Varallo Dr. Dario per i servizi di pulizia di cui alla lettera C del progetto.

L'Ente comunica entro 5 giorni l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 9 Finanziamenti e modalità di pagamento.

L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi il corrispettivo stabilito in €/ora + I.V.A., da corrispondere alla cooperativa nei termini previsti dal Capitolato, oltre gli oneri a copertura dei rischi di sicurezza art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso, come da DUVRI. La somma annuale relativa agli oneri di sicurezza verrà liquidata con la fattura relativa all'ultimo mese di servizio di ciascun anno.

L'Ente non consente alcuna anticipazione del corrispettivo.

Per i ritardi nei pagamenti l'Ente si impegna a versare alla cooperativa gli interessi di legge.

I compensi sono impegnativi, vincolanti ed immodificabili per tutta la durata dell'appalto e con tale corrispettivo la Cooperativa si intende compensata per tutte le prestazioni previste dalla presente convenzione.

Art. 10 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Novara della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art.6. della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- in caso di grave inadempimento da parte della cooperativa;
- per ritardato pagamento da parte dell'Ente superiore a mesi sei;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento;

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità:

- l'ente formula la contestazione degli addebiti alla Cooperativa assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la cooperativa abbia risposto, l'Ente dispone la risoluzione della convenzione.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia a cura dell'Ente all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 12 Penalità

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate da parte dell'Amministrazione comunale inadempienze rispetto alle condizioni oppure i servizi non venissero svolti in modo continuativo e diligente, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di una penale pari ad €. 50,00 per ogni giorno di mancata prestazione o per ogni caso di imperfetta o tardiva o incompleta esecuzione dei servizi stessi. L'applicazione della penale avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato.

Art. 13 Codice di Comportamento

Alla convenzione si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, oltre che il Codice di Comportamento comunale, approvato con deliberazione di GC n. 155 del 10.12.2013, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Romentino al seguente url: <http://www.comune.romentino.no.it/trasp-Pers-CodiceDisciplinare.asp>

La ditta tramite i suoi collaboratori dovrà in particolare:

- a) svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- b) rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- c) agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- d) non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/della propria attività; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;

- e) garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- f) effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;
- g) astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- h) mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pp.aa. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
- i) evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Nei casi di violazione grave di più principi sopra elencati, in particolare con riferimento alle lettere: a), b, d, e, f, h, i, il rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 con tutte le conseguenze di legge.

Art. 14 Clausola Anticorruzione.

E' fatto divieto durante l'esecuzione della convenzione, e nel biennio successivo, intrattenere rapporti di Collaborazione con dipendenti comunali.

E' fatto divieto inoltre, intrattenere attività lavorativa o professionale con dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali anche nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi, con il Comune di Romentino.

Art. 15 Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Novara.

Art. 16 Durata

La presente convenzione ha validità di anni due **2021-2022 - dal 1.1.2021 al 31.12.2022.**

Art. 17 Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 18 Spese di convenzione

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli, ecc..... della convenzione di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Cooperativa.

L'importo complessivo dell'affidamento per il biennio è stimato in Euro I.V.A. 22% esclusa, oltre €. 1.200,00 biennale a copertura dei rischi di sicurezza art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso, come da DUVRI + IVA 22%.

L'importo complessivo dell'affidamento per il periodo biennale è determinato rapportando al biennio l'importo presunto annuo.

L'importo annuo è stato calcolato applicando al monte ore presunto annuo il seguente prezzo orario offerto dalla Cooperativa in sede di gara di €. - IVA 22% esclusa.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

La Cooperativa ha costituito una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ovvero € (Euro) a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate, a mezzo polizza fidejussoria n. in data rilasciata da

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Appaltatore.

Il presente atto è esente dal bollo ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 4.12.1997 n. 460, che aggiunge l'art. 27-bis alla tab. allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di Cooperativa ONLUS.

E richiesto io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Dopo di che il contratto viene firmato dai Signori contraenti e da me Segretario rogante.

Questo atto, dattiloscritto su foglio uso bollo da un collaboratore di fiducia, occupa n. 16 facciate intere e parte della diciassettesima sin qui.

IL RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

ALLEGATI:

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- Progetto per la fornitura di servizi finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- Elenco del personale impiegato
- Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza
- Dichiarazione di accettazione DUVRI